

## **DETERMINA DIRETTORIALE 22/19/DTC/CW**

**Fascicolo n. GU14/84619/2019**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Calzoni M. e C. - TIM SpA**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA l’istanza della società Calzoni M. e C., del 16/02/2019 acquisita con protocollo N. 0066720 del 16/02/2019

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che:

Le utenze telefoniche n. 075832xxx e n. 0758359xxx di cui è titolare l'istante sono migrate da TIM S.p.A. a Vodafone Italia S.p.A. in data 31/05/2018 "pertanto da quella data nulla è più dovuto a Tim". Tuttavia Tim S.p.A. ha continuato a fatturare in riferimento al periodo successivo alla data in cui la procedura di migrazione è stata espletata, pertanto i relativi importi addebitati si ritengono non dovuti. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti l’istante ha presentato le seguenti richieste: i) L'ANNULLAMENTO DI TUTTE LE FATTURE E DI TUTTI GLI ADDEBITI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 31/05/2018; ii) LO STORNO DI TUTTE LE PENALI ILLEGITTIME E COSTI DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE; iii) IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROCEDURA.

TIM S.p.A. non ha depositato memorie; tuttavia, in udienza, ha rilevato che "la fattura contestata, relativa al 5 bimestre 2018, contiene importi per canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2018. I canoni di maggio 2018 sono dovuti per cui TIM S.p.A. propone che l'utente paghi euro 190,00 mentre la restante parte sarà stornata".

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato. Atteso che al fascicolo non risulta documentazione che smentisca la migrazione delle utenze dedotte in controversia, in Vodafone Italia S.p.A., a far data dal 31 maggio 2018, tutti gli importi addebitati da TIM S.p.A. in riferimento al periodo successivo alla predetta data devono essere stornati. Parimenti, in accoglimento alla richiesta sub ii), meritano di essere stornati eventuali altri e ulteriori importi addebitati a titolo di penali, costi di attivazione e/o disattivazione, in quanto l'operatore non ha dimostrato che gli stessi sono dovuti e, soprattutto, che l'utente fosse stato regolarmente edotto in proposito. Infine, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di procedura tra le parti.

#### **DETERMINA**

- TIM SpA, in accoglimento dell’istanza del 16/02/2019, è tenuta a stornare tutti gli importi fatturati in riferimento al periodo successivo 31 maggio 2018; nonché eventuali altri e ulteriori importi addebitati a titolo di penali, costi di attivazione e/o disattivazione.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Per il direttore  
Enrico Maria Cotugno